



Regione Umbria

Giunta Regionale

SERVIZIO: Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali

Documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale e conservato nel sistema di protocollo informatico della Regione Umbria

Oggetto: ART. 27-BIS, COMMA 5 DEL D.LGS. 152/2006 E SMI. P.A.U.R. relativo al "Progetto di Impianto Fotovoltaico denominato SAN FAUSTINO FV" nel Comune di Orvieto (TR)". Proponente Società ECG UMBRIA S.r.l.s.. (COD. PRATICA 3/93/2020) – Comunicazione della mancanza requisiti minimi di legge necessari per il rilascio della Autorizzazione Unica e conseguente preavviso di adozione provvedimento negativo. **COMUNICAZIONI**

Si fa seguito alla nota iscritta al protocollo 42285 del 04/03/2021 con la quale lo scrivente Servizio informava - a seguito di ulteriori approfondimenti istruttori ed in considerazione delle osservazioni pervenute conseguentemente alla fase partecipativa pubblica – codesta Autorità competente che erano emerse carenze nella documentazione depositata agli atti dalla Società proponente ECG UMBRIA S.r.l.s., tali da dover rilevare sin d'ora la mancanza di alcuni requisiti minimi di legge essenziali per l'avvio dell'endoprocedimento finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art.12 D.Lgs. 387/2003 di approvazione del progetto in esame, componente sostanziale del procedimento di PAUR.

Conseguentemente a tale comunicazione, codesto Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali, in qualità di Autorità competente, ha ritenuto di dover procedere alla comunicazione di preavviso di adozione di provvedimento negativo nei confronti della Società richiedente, con nota protocollo 43353 del 05/03/2021.

In conseguenza di quanto sopra, la proponente Società ECG UMBRIA S.r.l.s. ha provveduto a trasmettere delle controdeduzioni/integrazioni con due note pec acquisite ai protocolli 46952 e 46933 del 11/03/2021, di riscontro alla richiamata comunicazione recante "preavviso di adozione provvedimento negativo".

Con la presente si ritiene inderogabile, per quanto di stretta competenza ai fini del procedimento di Autorizzazione Unica ex art.12 D.Lgs.387/2003, rappresentare quanto segue.

Con le due note integrative del 11/03/2021, sopra richiamate, la Società proponente ha prodotte le seguenti integrazioni documentali, agli atti:

- 1) *Riscontro nota Rur e Regione Umbria*
- 2) *All. 1 Scrittura di proroga contratto*

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e protezione civile.

SERVIZIO: Energia, Ambiente, Rifiuti

SEZIONE: Rifiuti e risorse energetiche

Il Responsabile
Michele Cenci

REGIONE UMBRIA

Telefono: .075 504 5918
FAX:

Indirizzo email:
mcenci@regione.umbria.it

Indirizzo PEC:
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it



- 3) *All. 2 Preventivo Terna*
- 4) *All. 3 Accettazione STMG*
- 5) *All. 3.1 attstazione versamento*
- 6) *All. 3.2 voltura Tica n. 201900727 dichiarazioni società cedente*
- 7) *All. 3.3 voltura Tica n. 201900727 dichiarazioni società subentrante*
- 8) *All. 4 Dichiarazione d'impegno garanzia fidejussoria*
- 9) *All. 4 sovrapposizione aree interesse e singolarità geologica*
- 10) *All. 5 sovrapposizione layout impianto e Aree boscate*
- 11) *All. 6 Dichiarazione d'impegno garanzia fidejussoria (duplicato dell'All. 4 !)*

Appare opportuno effettuare una disamina per ogni integrazione documentale, indicandola con lo stesso numero cardinale di cui all'elenco precedente.

In merito a quanto riportato negli elaborati di cui ai punti 9) e 10) riguardanti la effettiva presenza o meno di aree non idonee tra quelle individuate per la realizzazione dell'impianto, sarà eventuale cura di questo Servizio, in qualità di Autorità procedente per gli aspetti inerenti il rilascio della Autorizzazione Unica, effettuare ulteriori e più puntuali approfondimenti di concerto con gli uffici comunali preposti, nel corso dell'endoprocedimento di cui all'art.12 D.Lgs.387/2003, se del caso.

Riguardo i punti 8) ed 11), si prende atto della dichiarazione, a firma dell'ing. Stefani Spaziani quale Amministratore e l.r.p.t. della Società ECG UMBRIA s.r.l.s., resa conformemente alle previsioni di cui all'art.13 (*Contenuti minimi dell'istanza per l'autorizzazione unica*), comma 13.1, punto j) del DM Sviluppo Economico 10 settembre 2010, di *impegno alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l'importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province delegate in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale*. Si rileva ad ogni buon conto che la medesima è stata presentata in forma di mera scrittura autografa, non trascritta alla Conservatoria a garanzia di legittimità ai sensi di legge ed inoltre la somma indicata quale stima per l'impegno cauzionale di garanzia fideiussoria è pari a € 1.370.000,00 mentre il R.R. 7/2011, all'art.4 c.4 prevede un corrispettivo *comunque non inferiore a 50€ per ciascun kW di potenza installata* : tale prescrizione comporta che, essendo la potenza totale richiesta per l'installazione pari a 34.200 kW, l'impegno deve essere invece quantificato per un importo non inferiore a € 1.710.000,00 (pari a 50€ x 34.200).

Con particolare riguardo al punto 8) "*All. 1 Scrittura di proroga contratto*", si prende atto dell'accordo convenuto tra le parti firmatarie, Società Agricola San Faustino S.r.l. e Società ECG UMBRIA s.r.l.s. di prorogare i termini dei preesistenti contratti di cessione del diritto di superficie sui terreni siti in Orvieto, sottoscritti dalle Parti il 09/03/2020, alla data del 30/06/2021, facendo salvi tutti i termini e le condizioni previsti nei contratti preliminari preesistenti, come modificati con la scrittura del 09/01/2021.

Andando quindi ad approfondire in dettaglio tali termini e condizioni è dato evincere che trattasi di 3 contratti preliminari di promessa cessione ed acquisto con l'obbligazione del proprietario (promittente cedente) di cedere il diritto di superficie a termine alla Società proponente (promittente cessionaria) sulle porzioni dei propri fondi descritte negli atti, mediante la sottoscrizione di un futuro contratto definitivo (entro la data ad oggi prorogata al 30/06/2021).

I contratti sono così identificati, come file informatici, nella documentazione resa in deposito agli



Regione Umbria

Giunta Regionale

atti della Regione Umbria in fase di istanza:

- 1) *Contratto Firmato 10Ha*
- 2) *Contratto Firmato 20Ha (Rec)*
- 3) *Contratto Perotti 3*

Al riguardo si riscontra che:

- tutti i contratti, incluse le successive proroghe, non risultano né registrati né autenticati ai sensi di legge e pertanto non hanno valore per la Pubblica Amministrazione;
- i contratti definitivi da cui deriva la effettiva disponibilità delle aree non sono di fatto disponibili;
- il secondo contratto è “soggetto a diritto reciproco unilaterale di recesso” e ciò non garantisce la effettiva disponibilità delle aree ad esso riferite, dato che il cedente potrebbe rinunciare all’obbligo sottoscritto;
- il terzo contratto non è datato e risulta incompleto, mancando la allegata planimetria (indicata nella scrittura come lettera “A”, nella quale dovrebbero essere dettagliatamente identificati i dati catastali dei terreni oggetto di cessione;
- in data 09/01/2020 le parti prorogano i contratti preliminari del 2018 fino al 31/12/2020 e li cedono alla ECG;
- l’ultima proroga fino al 30/06/2021 riguarda solo i tre contratti preliminari iniziali e non quello per la sottostazione elettrica;
- nel contratto del 14/01/2020 (ai fini della costruzione della sottostazione elettrica) si parla di **altri** terreni nella **disponibilità e non proprietà** del cedente, che pur si impegna a venderli, previo suo esercizio di prelazione all’acquisto, nonché a concedere servitù di passaggio, configurando così una fattispecie viziata da notevoli grado di incertezza.

Tutto quanto sopra premesso giova qui ora ribadire, come avallato dalla giurisprudenza (*cfr, sentenza CONSIGLIO DI STATO, Sez. 4^a – 28 ottobre 2016, n. 4538*) che la disponibilità dell’area sulla quale realizzare l’impianto e le opere connesse è individuata tra i contenuti (o condizioni) minimi dell’istanza di autorizzazione unica dall’art. 13.1, lettera c), delle linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, emanate con D.M. 10 settembre 2010. Benché il comma 4 bis dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, come inserito dall’art. 27, comma 42, della legge 23 luglio 2009, n. 99, abbia consentito che la disponibilità sia documentata “*nel corso del procedimento, e comunque prima dell’autorizzazione*”, limitatamente agli impianti alimentati a biomassa e agli impianti fotovoltaici, l’art. 65, comma 5, del D.L. 24 gennaio 2012, n.1, con norma di intesa interpretazione autentica ha disposto che “*il comma 4-bis dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, introdotto dall’articolo 27, comma 42, della legge 23 luglio 2009, n. 99, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali*”. In altri termini, se poteva ammettersi che la disponibilità dell’area (ossia non necessariamente la proprietà ma comunque un titolo idoneo al suo utilizzo) potesse comunque intervenire nel corso del procedimento, la disposizione suddetta ha escluso tale “favor” per gli impianti fotovoltaici.

Conseguentemente tali scritti contrattuali, che si ribadisce non hanno alcuna valenza legale non essendo regolarmente trascritti alla Conservatoria, non sono rispondenti a quanto stabilito dal DM 10 settembre 2010 recante “*Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*”, Parte III (Procedimento unico), Punto 13. – inerente i *Contenuti minimi dell’istanza per l’autorizzazione unica*, in cui viene stabilito al punto c) che l’istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica deve essere anche corredata dalla *documentazione da cui risulti la disponibilità dell’area su cui realizzare l’impianto e delle opere connesse, comprovata da titolo idoneo alla costruzione dell’impianto e delle opere connesse, ovvero, nel caso in cui sia necessaria, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, corredata dalla documentazione riportante l’estensione, i confini ed i dati catastali delle aree interessate ed il piano particellare; tale documentazione è*



Regione Umbria

Giunta Regionale

aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria.

Riguardo i punti 3), 4), 5), 6) e 7), relativi al “*Preventivo di connessione/STMG*”, si prende atto della ricezione dei relativi documenti, rilevando però che non è stata fornita alcuna formale riprova che la Società TERNA SpA abbia preso atto, con conseguente accettazione, della richiesta di voltura della pratica di connessione avente n. 201900727 dalla cedente Società ECONTAMINAZIONI S.r.l.s., con sede legale in Via Aldo Moro n. 233, 03100, Frosinone (FR), P.IVA: 03024780607 alla subentrante Società ECG UMBRIA S.r.l.s., con sede legale in Frosinone, Via Aldo Moro n 233, PI: 03088220607. Pertanto quest’ultima, allo stato degli atti in deposito, non risulta documentalmente legittima beneficiaria di una soluzione di connessione (TICA) efficace.

Inoltre la stessa ECG UMBRIA S.r.l.s., nel documento di cui al punto 7) “*All. 3.3 voltura Tica n. 201900727 dichiarazioni società subentrante*” dichiara espressamente “*di avere la disponibilità del sito oggetto dell’installazione degli impianti per la produzione di energia elettrica, rinnovando con ciò la medesima dichiarazione già effettuata dal cedente all’atto della richiesta di connessione*”: in merito a tale affermazione si ribadisce quanto detto precedentemente riguardo l’efficacia dei documenti contrattuali agli atti attestanti la reale disponibilità dei terreni su cui realizzare l’impianto fotovoltaico, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla sua costruzione ed esercizio.

Ancora nel merito della connessione elettrica, come già detto nella nostra precedente nota prot.42285 del 04/03/2021, all’esito delle controdeduzioni del proponente, si riscontra nuovamente che nel progetto reso in deposito, anche come integrato in data 11/03/2021, non vi è alcuna evidenza di un elemento strutturale imprescindibile all’efficace destinazione funzionale dell’impianto, cioè la Cabina Primaria all’interno della sottostazione elettrica di TERNA per la trasformazione e consegna MT/AT, che di fatto non esistono in corrispondenza del sito indicato nella documentazione cartografica di progetto e di cui non viene data alcuna informazione sull’eventuale status in itinere o di concessa autorizzazione e conseguente e contestuale eventuale prossima realizzazione ed entrata in esercizio.

Dallo stesso preventivo di TERNA, a pagina 1 si comunica infatti che “*Ai sensi dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente ARG/elt 99/08 e s.m.i. (TICA), il nuovo elettrodotto in antenna a 132 kV per il collegamento della Vs. centrale alla citata SE (Stazione Elettrica) costituisce impianto di utenza per la connessione, mentre la SE RTN a 132 kV e i relativi raccordi elettrici rappresentano l’impianto di rete per la connessione*”, di pertinenza TERNA. :

Ancora, a pagina 2 del preventivo di TERNA si estrae che, tra gli “*Adempimenti ai fini dell’ottenimento delle autorizzazioni*”, *nell’ambito del procedimento unico previsto dall’art.12 del D.Lgs. 387/03, è indispensabile che il proponente presenti alle Amministrazioni competenti la documentazione progettuale completa delle opere RTN benestariata da Terna: la progettazione di tale impianto di utenza non risulta in deposito agli atti presso codesta Autorità competente*, ed è ininfluente la comunicazione del proponente secondo cui la mancata vidimazione, ad oggi, del progetto definitivo di connessione alla rete non sia stata conclusa per cause non imputabili alla ECG UMBRIA s.r.l.s., poiché ancora al vaglio di TERNA.

Infine, sempre nel preventivo di TERNA, al paragrafo 2 *PROCEDURE DI COORDINAMENTO CON IL GESTORE PER LE ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE FINALIZZATE ALL’OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI*, nel comma 2.1 *Autorizzazioni a cura del soggetto richiedente*, si enuncia: “*Il Gestore, all’atto dell’accettazione del preventivo, consente al soggetto richiedente di poter espletare la procedura autorizzativa fino al conseguimento dell’autorizzazione, oltre che per gli impianti di produzione e di utenza, anche per le opere di rete strettamente necessarie per la*



Regione Umbria

Giunta Regionale

connessione RTN, indicate nella STMG, fermo restando che in presenza di iter unico, le autorizzazioni di tali opere saranno obbligatoriamente a cura del soggetto richiedente : com'è nel caso di specie.

Il richiedente/proponente ha quindi dichiarato, nella *Accettazione del Preventivo di connessione/STMG* (cfr. punto 4) "*All. 3 Accettazione STMG*" di voler espletare direttamente la procedura autorizzativa fino al conseguimento dell'autorizzazione oltre che per gli impianti di utenza anche per gli impianti relativi alle opere RTN necessarie alla connessione, omettendo conseguentemente di versare il relativo corrispettivo altrimenti dovuto a TERNA per quegli stessi adempimenti procedurali.

Come più volte ricordato, il *DM Sviluppo Economico 10 settembre 2010 - Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, relativamente alla Parte III (*Procedimento unico*), Punto 13. (*Contenuti minimi dell'istanza per l'autorizzazione unica*), il comma 13.1 stabilisce che l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica deve essere anche corredata, ai sensi del punto f), dal *preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione secondo le disposizioni di cui agli articoli 6 e 19 della delibera AeeG ARG/elt 99/08 e successive disposizioni in materia, esplicitamente accettato dal proponente; al preventivo sono allegati gli elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione degli impianti di rete per la connessione, predisposti dal gestore di rete competente, nonché gli elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti dal proponente. Entrambi i predetti elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione;*

Come già comunicato con la nostra precedente nota, e sopra ribadito, per tutto quanto sopra **risulta inoppugnabile la MANCANZA della relativa documentazione progettuale**, tra quella prodotta dal proponente, anche all'esito delle integrazioni acquisite in data 11/03/2021.

In merito alla superficie di terreno agricolo asservita all'impianto in analisi, inoltre, appare opportuno rappresentare quanto segue.

Come noto, il Regolamento Regionale 29/07/2011 n.7 (*Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili*), all'art. 6 recante *Installazione di impianti fotovoltaici in aree agricole* stabilisce che:

1. *Nelle aree agricole è consentita l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra a condizione che per la stessa installazione non sia destinato più del dieci per cento della superficie di terreno agricolo nella disponibilità del proponente, da calcolare escludendo la superficie boscata.*

Si riscontra a tal proposito che per la quantificazione del 10% si considera l'intera area occupata dall'impianto, ovvero tutta l'area compresa all'interno del limite perimetrale esterno dello stesso, coincidente con la superficie racchiusa dalla recinzione dell'impianto e quindi al lordo delle superfici lasciate libere tra una fila e l'altra dei pannelli fotovoltaici, e non solo la superficie effettivamente coperta dalla proiezione a terra delle vele fotovoltaiche.

Giova inoltre chiarire sin d'ora che la disponibilità dei terreni su cui realizzare l'impianto e di quelli occorrenti per soddisfare la condizione del 10% di cui all'art. 6 del R.R. 7/2011 può essere dimostrata sulla base di un titolo di proprietà, di usufrutto o anche di locazione regolarmente trascritti alla Conservatoria, di durata almeno pari a quella di funzionamento previsto dell'impianto, aumentata di un anno. Ai fini del calcolo della superficie di terreno agricolo nella disponibilità del proponente non deve verificarsi soluzione di continuità tra i terreni (restando ammessa interposizione di strade, altre infrastrutture lineari o corsi d'acqua) e devono essere escluse dal computo le superfici destinate a bosco.

Nelle controdeduzioni di cui al punto 1) "*Riscontro nota Rur e Regione Umbria*", il proponente ha



Regione Umbria

Giunta Regionale

ritenuto opportuno precisare che *“la superficie di terreno occupato dall'impianto fotovoltaico, intesa come proiezione a terra dei pannelli a 90°, è pari a 15,1 ettari di terreno e che la ECG Umbria s.r.l.s. produrrà in sede di CDS Atto unilaterale d'obbligo della società San Faustino srl, proprietaria dei terreni oggetto dell'impianto fotovoltaico, in favore della stessa ECG Umbria s.r.l.s., in virtù del quale la medesima SOCIETA' AGRICOLA SAN FAUSTINO SRL si obbliga, per sé, suoi successori a qualsiasi titolo, a non costruire, sui residui terreni agricoli di sua proprietà e per una superficie complessiva di ettari 160, altri impianti fotovoltaici, con la conseguenza che la predetta area non potrà essere computata ai fini dell'edificazione di altri impianti fotovoltaici, per la stessa destinazione e superficie utile coperta che ha dato origine al vincolo afferente l'impianto fotovoltaico in fase di autorizzazione. Pertanto, la superficie agricola nella disponibilità della ECG Umbria s.r.l.s. ai fini della realizzazione di un impianto FV rispetta la proporzione imposta dalla citata normativa regionale”.*

Anzitutto si sottolinea che non solo l'eventuale atto definitivo dovrà essere registrato, ma anche il precontratto tra le società sopra indicate deve essere regolarmente trascritto alla Conservatoria. Di ciò non si ha alcuna evidenza.

In secundis, per quanto sopra riportato circa l'effettiva consistenza del richiamato 10%, la ECG Umbria s.r.l.s. ha l'onere di documentare il possesso del pre-requisito di che trattasi su una superficie di terreno agricolo, comprensiva delle aree su cui realizzare l'impianto e con esclusione delle eventuali superfici boscate, complessivamente pari a **393,6 ettari**, rispetto alla quale i 39,36 ettari dichiarati nei documenti progettuali come superficie totale interessata dagli impianti in progetto, costituiscono appunto il 10%.

In sostanza, a fronte di una disponibilità necessaria quale prerequisito di presentabilità dell'istanza ai sensi dell'art. 6 del R.R.7/2011 di **393,6 ettari**, la documentazione agli atti presenta una disponibilità, secondo un accordo che comunque non risulta trascritto alla Conservatoria, di soli 160 ettari, assolutamente non rispondente al dettato regolamentare.

Stante tutto quanto sopra si torna a ribadire il persistere di una carenza di requisiti minimi di legge necessari al rilascio dell'Autorizzazione Unica.

Infatti, come ulteriormente ed esaustivamente argomentato con la presente, anche rispetto a quanto già affermato nella nostra precedente nota protocollo 42285 del 04/03/2021, il progetto depositato agli atti, come anche integrato in data 11/03/2021, risulta mancante di pre-requisiti di legge che devono risultare perfezionati e allegati alla domanda *ab origine* e pertanto **non può essere compiutamente esaminato**, per quanto di stretta competenza della scrivente *Sezione Rifiuti e risorse energetiche del Servizio Energia, Ambiente, Rifiuti*, ai fini del favorevole rilascio della autorizzazione unica di cui all'art.12 del D.Lgs. 387/2003.

Ad ogni buon fine si riassumono le carenze evidenziate che – si ribadisce - costituiscono pre-requisiti indispensabili per l'esame del progetto ai fini dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione unica:

- mancanza di contratti attestanti la legittima disponibilità - regolarmente registrati e trascritti alla Conservatoria – attinenti alla disponibilità dei terreni dove sarà realizzato l'impianto e le relative opere connesse ed indispensabili (p.to 13.1 let c linee guida di cui al DM settembre 2010)
- mancanza della documentazione progettuale completa relativa alla connessione elettrica, comprensiva di tutti gli schemi utili alla definizione della stessa (p.to 13.1 let f linee guida di cui al DM settembre 2010);
- mancanza di contratti attestanti la disponibilità di **393,6 ettari** - regolarmente registrati e trascritti alla Conservatoria – costituenti pre-requisito di presentabilità dell'istanza ai sensi dell'art. 6 del r.r.7/2011.



Regione Umbria
Giunta Regionale

Conseguentemente, pur nell'ipotesi di una eventuale valutazione positiva di compatibilità ambientale, non potrà essere comunque emessa l'autorizzazione unica nell'ambito del procedimento di P.A.U.R.

Distinti saluti.

Il Responsabile Unico Regionale
FIRMATO DIGITALMENTE
Michele Cenci